

# Copia privata: l'Europa approva la risoluzione Castex

**La risoluzione Castex passa nella seduta plenaria del Parlamento europeo. Una serie di raccomandazioni sulla copia privata che la stessa relatrice definisce, alla fine, inique.**



Il rapporto Castex sui compensi per copia privata è stato approvato lo scorso 27 febbraio dal Parlamento europeo. Dopo [le polemiche per il titolo “provvisorio” del provvedimento](#) – modificato da “tasse per copia privata” a “compensi per copia privata” –, il testo ha passato l’esame dell’aula e quindi è stato inviato agli Stati membri e alla Commissione europea. Non si tratta di una “legge” vera e propria ma di **una serie di raccomandazioni non vincolanti che comunque sono destinate ad avere un ruolo nel dibattito in corso in Italia sull’adeguamento dei compensi per copia privata**. La relatrice del provvedimento è Françoise Castex (foto qui sotto), da cui la risoluzione prende il nome, deputata al Parlamento europeo di nazionalità francese del gruppo dei Socialdemocratici.



### **Cosa raccomanda la risoluzione Castex (in pillole)**

Un testo composito come quello della risoluzione Castex richiede una lettura attenta del testo originale (riportato in fondo all'articolo).

Badando alle cose principali, il testo approvato dal Parlamento europeo:

- rinnova la **fiducia nella fattispecie della copia privata e ne sottolinea l'attualità**;
- chiede l'**armonizzazione di tutte le tariffe e i prodotti assoggettati a livello comunitario**;
- raccomanda che i consumatori che comprano all'estero sostengano i compensi per copia privata previsti **nel proprio Paese** e non all'estero;
- suggerisce che la rideterminazione dei compensi avvenga di concerto tra tutte le parti coinvolte secondo **principi di equità e obiettività**;
- incoraggia gli Stati membri e i titolari dei diritti a realizzare campagne di comunicazione positive che pongano in evidenza i **vantaggi legati ai compensi per copia privata**;
- invita gli Stati membri a tenere **esenti a monte gli utilizzatori professionali** dal compenso per copia privata, senza costringerli a ricorrere a meccanismi di rimborso ex-post;
- suggerisce che una quota di **almeno il 25% dei ricavi da compenso per copia privata venga destinato alla promozione delle arti creative e degli spettacoli dal vivo**;
- raccomanda **trasparenza nella redistribuzione dei compensi** per copia privata e in particolare per la quota detratta e utilizzata a fini sociali e culturali;
- sottolinea la **prevalenza del diritto di copia privata sui sistemi di protezione**, che dovrebbero garantire la possibilità ai consumatori di fare comunque la copia per uso privato;
- introduce l'ipotesi che possa essere introdotto **il compenso per copia privata anche per lo storage in cloud** P7\_TA-PROV(2014)0179

Commissione giuridica

PE519.560

## **Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (2013/2114(INI))**

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[1],
- viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)0372) e la valutazione d'impatto che l'accompagna,
- visti gli articoli 4, 6, 114 e 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare quelle del 21 ottobre 2010 nella causa C-467/08, Padawan / SGAE (raccolta 2010, pag. I-10055), del 16 giugno 2011 nella causa C-462/09, Stichting de Thuis kopie / Opus Supplies Deutschland GmbH e altri (raccolta 2011, pag. I-05331), del 9 febbraio 2010 nella causa C-277/10, Martin Luksan / Petrus van der Let (non ancora pubblicata nella raccolta), del 27 giugno 2013 nelle cause riunite da C-457/11 a C-460/11, VG Wort / Kyocera Mita e altri (non ancora pubblicata nella raccolta) e dell'11 luglio 2013 nella causa C-521/11, Austro Mechana / Amazon (non ancora pubblicata nella raccolta);
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa" (COM(2011)0287), del 24 maggio 2011,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),
- viste le raccomandazioni di António Vitorino, del 31 gennaio 2013, risultanti dal processo di mediazione sui prelievi per copia privata e riproduzione,
- visto il documento di lavoro della commissione giuridica "Copyright in the music and audiovisual sectors" (Diritti d'autore nei settori della musica e dell'audiovisivo), approvato il 29 giugno 2011,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0114/2014),

A. considerando che la cultura e la creazione artistica costituiscono lo zoccolo dell'identità europea passata e presente; che in futuro esse svolgeranno un ruolo essenziale nello sviluppo economico e sociale dell'Unione europea;

B. considerando che la cultura e la creazione artistica sono parte integrante dell'economia digitale; che la parità di accesso alla crescita digitale dell'Europa è una condizione necessaria per l'espressione di contenuti culturali sia sofisticati che ordinari; che dalle consultazioni effettuate emerge che il mercato digitale europeo non ha ancora mantenuto le promesse di una distribuzione efficace, di un compenso equo per i creatori e di una distribuzione equa ed efficace delle entrate

all'interno del settore culturale in generale e che, per risolvere tali problemi, occorre agire a livello di Unione;

C. considerando che il passaggio al digitale ha un enorme impatto sul modo in cui le identità culturali sono espresse, diffuse e sviluppate; che la riduzione delle barriere alla partecipazione e l'emergere di nuovi canali di distribuzione facilitano l'accesso alle opere creative e alla cultura, migliorando la circolazione, la scoperta e la riscoperta della creazione culturale e artistica in tutto il mondo e offrendo opportunità a creatori e artisti; che, di conseguenza, le possibilità di mercato per nuovi servizi e imprese si sono considerevolmente ampliate;

D. considerando che anche nell'era digitale deve sussistere il diritto dell'autore alla tutela della propria opera creativa e il diritto a un'equa remunerazione per tale opera;

E. considerando che, grazie al progresso tecnologico e al passaggio a Internet e al cloud computing, la copia digitale per uso privato ha assunto una grande importanza economica e che il sistema esistente dei prelievi per copia privata non tiene sufficientemente conto degli sviluppi nell'era digitale; che, attualmente, non esiste un modello alternativo in questo settore che garantisca un compenso adeguato per i titolari dei diritti e che renda allo stesso tempo possibile la realizzazione di copie private; che occorre nondimeno condurre un dibattito nell'ottica di aggiornare il meccanismo della copia privata, rendendolo più efficiente e tenendo maggiormente conto del progresso tecnologico;

F. considerando che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, adottata dal Parlamento e dal Consiglio in data 4 febbraio 2014, ribadisce il fatto che nella gestione dei diritti d'autore occorre porre un'enfasi particolare sulla trasparenza dei flussi di remunerazione percepiti, distribuiti e versati ai titolari dei diritti da parte di società di gestione collettiva, anche per la copia privata;

G. considerando che la direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, con equo compenso, e può permettere ai consumatori dei paesi che hanno introdotto tale limitazione di copiare liberamente i loro repertori musicali e audiovisivi da un supporto o da un tipo di materiale multimediale a un altro, con la frequenza che loro aggrada, senza chiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti, sempreché la copia sia destinata a un uso privato; che i prelievi dovrebbero essere calcolati sulla base del potenziale pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti dall'atto di copia privata in questione;

H. considerando che la somma totale dei prelievi per copie private riscossi in 23 dei 28 Stati membri è più che triplicata dall'entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE e che, secondo le stime della Commissione europea, ammonta attualmente a più di 600 milioni di EUR; che questa cifra rappresenta un importo considerevole per gli artisti;

I. considerando che per i fabbricanti e gli importatori di supporti e materiali di registrazione tradizionali e digitali tali prelievi rappresentano solo una piccola parte del fatturato (stimato a un totale di oltre 1 000 miliardi di EUR);

J. considerando che numerosi terminali mobili offrono, in teoria, la possibilità di realizzare copie per scopi privati, ma che di fatto questi terminali non sono utilizzati a tal fine; esorta pertanto a portare avanti discussioni a lungo termine per sviluppare un modello più efficace e aggiornato che non si basi necessariamente su un prelievo forfettario per dispositivo;

K. considerando che il confronto tra i prezzi dei materiali venduti in un paese che applica i prelievi e un paese che non li applica indica chiaramente che il prelievo per copie private non incide in misura significativa sul prezzo dei prodotti;

L. considerando che fabbricanti e importatori di supporti e materiale di registrazione tradizionali e digitali hanno avviato numerose azioni giudiziarie dall'entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE, sia a livello nazionale che europeo;

M. considerando che la direttiva 2001/29/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non obbligano gli Stati membri ad assicurare che la totalità dei prelievi per copie private sia versata direttamente ai titolari dei diritti; che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale per stabilire che una parte di tale compenso debba essere fornita indirettamente;

N. considerando che il prelievo per copie private è pagato dai consumatori al momento dell'acquisto di supporti o servizi di registrazione o di stoccaggio e che, a questo titolo, i consumatori hanno il diritto di conoscerne l'esistenza e l'importo; che l'importo dei prelievi per copie private dovrebbe rispecchiare l'utilizzo effettivo di tali apparecchiature e servizi ai fini della realizzazione di copie private di materiale sonoro, visivo e audiovisivo;

**O. considerando che i prezzi dei supporti e dei materiali non variano in funzione delle diverse aliquote applicate al prelievo per copia privata nell'Unione; che, nel caso della Spagna, la soppressione dei prelievi per copie private nel 2012 non ha avuto alcun impatto sui prezzi dei supporti e del materiale;**

P. considerando che i vari modelli e le aliquote di riscossione relativi al prelievo per copie private presentano disparità, anche per quanto riguarda il loro impatto sui consumatori e il mercato unico; che è necessario creare un quadro europeo che garantisca un livello elevato di trasparenza per i titolari dei diritti, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature, i consumatori e i prestatori di servizi in tutta l'Unione; che, per preservare gli equilibri del sistema nell'era digitale e del mercato interno, occorre modernizzare i meccanismi dei prelievi in diversi Stati membri e creare un quadro europeo che assicuri condizioni equivalenti ai titolari di diritti, ai consumatori, ai fabbricanti e agli importatori di apparecchiature, nonché ai prestatori di servizi in tutta l'Unione;

Q. considerando che i meccanismi di esenzione e di rimborso relativi agli usi professionali introdotti negli Stati membri devono rivelarsi efficaci; che in alcuni Stati membri tali meccanismi sono necessari e che le decisioni giudiziarie adottate in alcuni Stati membri non sempre sono state applicate;

R. considerando che, per quanto riguarda le opere on line, sia in termini di accesso che di vendita, le pratiche di rilascio delle licenze sono complementari al sistema del prelievo per copie private;

S. considerando che, in particolare nel settore digitale, il processo di copia tradizionale viene sostituito dai sistemi di streaming, che non consentono di salvare copie delle opere protette dal diritto d'autore sull'apparecchio terminale dell'utente; che, pertanto, in questi casi andrebbero preferiti modelli basati sulla concessione di licenze;

### **Un sistema virtuoso da ammodernare e armonizzare**

1. fa notare che il settore culturale, che fornisce 5 milioni di posti di lavoro nell'UE e rappresenta il 2,6% del PIL dell'Unione, costituisce uno dei principali motori della crescita europea e una fonte di

nuovi posti di lavoro non delocalizzabili; che tale settore stimola l'innovazione e offre strumenti efficaci di lotta contro l'attuale recessione;

2. ricorda che la normativa in materia di diritti d'autore dovrebbe trovare un equilibrio tra gli interessi, tra l'altro, dei creatori e quelli dei consumatori; ritiene, in tale contesto, che tutti i consumatori europei debbano avere il diritto di realizzare copie per uso privato dei contenuti acquistati legalmente;

3. invita pertanto la Commissione a presentare una proposta legislativa per la revisione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, prevedendo anche una disposizione per la piena armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni relative, tra l'altro, alle copie private;

4. sottolinea che l'attuale regime frammentato in materia di diritti d'autore necessita di una riforma per agevolare l'accesso e aumentare la circolazione (globale) di contenuti culturali e creativi, in modo da consentire ad artisti, creatori, consumatori, imprese e pubblico di beneficiare degli sviluppi digitali, dei nuovi canali di distribuzione, dei nuovi modelli commerciali e di altre opportunità, in particolare in periodi di austerità di bilancio;

5. osserva che il prelievo per copie private costituisce attualmente una fonte di reddito di diversa importanza per le varie categorie di titolari dei diritti e la cui rilevanza differisce in maniera significativa tra gli Stati membri;

6. ritiene che il sistema delle copie per uso privato sia un sistema virtuoso capace di bilanciare l'eccezione della copia per uso privato e il diritto all'equo compenso dei titolari dei diritti e che, pertanto, sia opportuno preservare detto sistema, in particolare nei casi in cui i titolari dei diritti non siano in grado di concedere direttamente licenze per il diritto di riproduzione su più dispositivi; ritiene che, nel breve periodo, non esistano alternative a tale sistema bilanciato; sottolinea tuttavia che è necessario portare avanti discussioni di lungo termine per valutare in maniera costante il sistema delle copie private alla luce degli sviluppi digitali, dell'evoluzione del mercato nonché del comportamento dei consumatori e, ove possibile, esplorando le eventuali alternative che potrebbero realizzare l'obiettivo di un equilibrio tra l'eccezione della copia privata da parte del consumatore e il compenso dei creatori;

7. sottolinea che le profonde disparità esistenti tra i sistemi nazionali per la riscossione dei prelievi, in particolare per quanto riguarda i tipi di prodotti soggetti al prelievo e le aliquote applicate a detti prelievi, possono distorcere la concorrenza e dar luogo al fenomeno del forum shopping, ossia della ricerca del foro più vantaggioso, in seno al mercato interno;

8. invita gli Stati membri e la Commissione a realizzare uno studio sugli elementi essenziali della copia privata, in particolare una definizione comune, il concetto di "compenso equo" (che allo stato attuale non è disciplinato espressamente dalla direttiva 2001/29/CE) e il concetto di "pregiudizio" subito dall'autore a causa della riproduzione non autorizzata di un'opera del titolare dei diritti per uso privato; invita la Commissione a trovare convergenze quanto ai prodotti che dovrebbero essere soggetti al prelievo e ad armonizzare le modalità di negoziazione delle tariffe per la copia privata, al fine di attuare un sistema trasparente, equo e uniforme per i consumatori e i creatori;

**Per una riscossione unica, una migliore informazione dei consumatori e procedure di rimborso più efficaci**

9. ritiene che il prelievo per copie private debba essere applicato a tutti i supporti e materiali utilizzati ai fini della registrazione e dello stoccaggio per uso privato, laddove gli atti di copia privata arrechino pregiudizio ai creatori;

10. sottolinea che il concetto di copie private dovrebbe essere definito chiaramente per tutti i materiali e che l'utente dovrebbe poter accedere ai contenuti protetti dal diritto d'autore su tutti i supporti in base a un pagamento unico; esorta inoltre a rispettare le disposizioni già in vigore negli Stati membri, come le deroghe e le esenzioni dal prelievo, nonché a renderne possibile l'applicazione parallela sul mercato;

11. ritiene che i prelievi per copie private debbano avvenire a livello dei fabbricanti o degli importatori; segnala che il passaggio del pagamento dei prelievi ai dettaglianti costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per le piccole e medie imprese di distribuzione e per le società di gestione collettiva;

12. raccomanda, nel caso di transazioni transfrontaliere, di riscuotere i prelievi per copie private nello Stato membro in cui risiede l'utente finale che ha acquistato il prodotto, in linea con la sentenza della Corte di giustizia nella succitata causa C-462/09 (Opus);

13. è pertanto dell'avviso che, al fine di evitare eventuali doppi pagamenti nel caso di transazioni transfrontaliere, i prelievi per copia privata di uno stesso prodotto debbano poter essere riscossi una sola volta da parte della società di gestione collettiva di uno Stato membro e che i prelievi indebitamente versati in uno Stato membro diverso da quello dell'utente finale debbano essere rimborsati;

14. ritiene che gli Stati membri nei quali viene attualmente applicato o riscosso il prelievo dovrebbero semplificare e armonizzare gli importi di tali prelievi;

15. chiede agli Stati membri di semplificare le procedure per la fissazione dei prelievi, di concerto con tutte le parti interessate, in modo da garantire equità e obiettività;

16. sottolinea l'importanza di rendere maggiormente visibile presso i consumatori il ruolo del sistema della copia privata per quanto riguarda il compenso degli artisti e la divulgazione culturale; incoraggia gli Stati membri e i titolari dei diritti a realizzare campagne "positive" che pongano in evidenza i vantaggi legati ai prelievi per copie private;

17. ritiene che i consumatori debbano essere informati dell'importo, della finalità e dell'utilizzo dei prelievi che pagano; sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire, di concerto con i fabbricanti, gli importatori, i dettaglianti e le associazioni di consumatori, che tali informazioni siano disponibili in maniera chiara ai consumatori;

18. invita gli Stati membri ad adottare norme trasparenti in materia di esenzione per gli utilizzi a scopi professionali, onde garantire che essi siano esenti, anche nella pratica, dal prelievo per copie a uso privato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia;

19. chiede agli Stati membri di garantire che il prelievo per copie private non debba mai essere pagato allorché i supporti in questione sono utilizzati a fini professionali e che i vari meccanismi di rimborso dei prelievi versati per gli utenti professionali siano sostituiti da sistemi che garantiscano innanzitutto che tali utenti non siano tenuti a pagare il prelievo;

## **Trasparenza nella destinazione delle entrate**

20. si compiace della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, adottata di recente dal Parlamento e dal Consiglio, che promuove una maggiore trasparenza dei flussi dei compensi percepiti, ripartiti e pagati ai titolari di diritti da parte delle società di gestione collettiva, ad esempio attraverso la pubblicazione di una relazione di trasparenza annuale che includa una sezione speciale sull'utilizzo degli importi detratti a fini sociali e culturali;

21. invita gli Stati membri ad assicurare una maggiore trasparenza quanto alla destinazione dei proventi ottenuti dai prelievi per copie private;

22. chiede agli Stati membri di prevedere che almeno il 25% delle entrate derivanti dai prelievi per copie private venga utilizzato per promuovere le arti creative e il settore degli spettacoli dal vivo, nonché la loro produzione;

23. invita gli Stati membri a pubblicare relazioni che descrivano la destinazione dei proventi in un formato aperto e con dati interpretabili;

24. esorta gli organizzatori di manifestazioni culturali e di spettacoli dal vivo che beneficiano di finanziamenti provenienti dai prelievi per copie private a sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito a tale aspetto, prevedendo misure di pubblicità aggiuntive;

## **Misure tecniche di protezione**

25. fa presente che l'eccezione della copia privata dà ai cittadini il diritto di copiare liberamente i loro repertori musicali e audiovisivi da un supporto o tipo di materiale multimediale a un altro senza chiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti, sempreché tali copie siano per uso privato;

26. sottolinea che, specialmente nell'era digitale, occorre autorizzare il ricorso a misure tecniche di protezione, al fine di ripristinare l'equilibrio tra la libertà di realizzare copie ad uso privato e il diritto esclusivo di riproduzione;

27. sottolinea che le misure tecniche di protezione non dovrebbero impedire né la realizzazione di copie da parte dei consumatori né l'equo compenso dei titolari dei diritti a titolo delle copie private;

## **Licenze**

28. osserva che, nonostante la possibilità di accedere in streaming alle opere, la pratica del download, dello stoccaggio e delle copie private persiste; ritiene pertanto che il sistema dei prelievi per copie private continui a essere rilevante per gli ambienti in rete; sottolinea tuttavia che la preferenza andrebbe sempre accordata ai modelli di concessione delle licenze vantaggiosi per tutti i titolari dei diritti, qualora la realizzazione di copie dell'opera protetta dai diritti di autore non sia permessa su un supporto o dispositivo;

29. sottolinea pertanto che l'eccezione della copia privata dovrebbe applicarsi a taluni servizi on line, compresi alcuni servizi di cloud computing;

## **Nuovi modelli commerciali nell'ambiente digitale**

30. chiede alla Commissione di valutare l'impatto sul sistema delle copie private generato dall'utilizzo della tecnologia di cloud computing per la registrazione e lo stoccaggio di opere



protette a fini privati, in modo da determinare se e, in caso affermativo, in che modo tali copie private di opere protette dovrebbero essere prese in considerazione nei meccanismi del compenso per copia privata;